

Novità fiscali del 5 settembre 2011: redditemetro, accertamenti esecutivi, nuova tassazione coop, intestazione beni dei soci alle società, società di comodo...

Publicato il 5 settembre 2011

accertamento da redditemetro: non vale per l'anno in corso; operative dal prossimo 1° ottobre le nuove norme sull'accertamento esecutivo ma permangono ancora ombre; riconosciuta a studi professionali la possibilità di ricorrere a contratti solidarietà tipo "B"; aumenta la tassazione per le Coop; è stretta anche sulle società di comodo: IRES al 38%; stretta sui beni dell'impresa dati ai soci; supertassa per pensionati e statali; debito: per dimostrarlo basta la copia del bilancio; INPS: correzioni sull'iscrizione alla Cassa Commercialisti; Stazione Unica Appaltante: pubblicate in G.U. le modalità per l'istituzione

Indice:

- 1) Accertamento da redditemetro: Non vale per l'anno in corso**
- 2) Operative dal prossimo 1° ottobre le nuove norme sull'accertamento esecutivo ma permangono ancora ombre**
- 3) Riconosciuta a studi professionali la possibilità di ricorrere a contratti solidarietà tipo "B"**
- 4) Aumenta la tassazione per le coop**
- 5) E' stretta anche sulle società di comodo: Ires al 38%**
- 6) Stretta sui beni dell'impresa dati ai soci**
- 7) Supertassa per pensionati e statali**
- 8) Debito: Per dimostrarlo basta la copia del bilancio**
- 9) Inps: Correzioni sull'iscrizione alla Cassa Commercialisti**
- 10) Stazione Unica Appaltante: pubblicate in G.U. le modalità per l'istituzione**

1) Accertamento da redditemetro: Non vale per l'anno in corso

L'accertamento da redditemetro vale solo per i periodi d'imposta precedenti agli acquisti.

Lo ha stabilito la **Commissione Tributaria Regionale di Roma**, con la **sentenza n. 456 del 2011**, con la quale ha precisato che l'uso del redditemetro è consentito al Fisco solo per valutare la capacità di spesa del contribuente relativa al periodo che precede l'anno di imposta su cui è disposto l'accertamento.

E', quindi, illegittimo il controllo basato sulle spese sostenute dal contribuente negli anni d'imposta successivi.

Nel caso di specie, la C.T.R. ha rilevato l'errata interpretazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 da parte dell'Amministrazione Finanziaria, difatti, l'ufficio accertatore riteneva, erroneamente, che tale articolo consentisse "l'interpretazione fittizia di qualsiasi reddito anche futuro, mentre è evidente che il meccanismo non può che operare per il passato".

Le finalità della norma sono quelle della tassazione dei redditi che ragionevolmente sono stati occultati e che sono emersi in un momento successivo al loro accumulo, grazie ad un evidente incremento della capacità patrimoniale del contribuente.

Pertanto, secondo i giudici regionali, l'accertamento che si fonda sul calcolo della capacità reddituale del contribuente, basato su un calcolo incongruente con l'anno fiscale in corso, deve essere annullato, poiché l'accumulo derivante dall'evasione fiscale, avviene "prima e non dopo l'accrescimento patrimoniale". Se si rispetta tale regola, l'accertamento eseguito sulla verifica di congruità delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche è allora considerato come fondato su dati certi (dagli indici di capacità di spesa si arriva alla quantificazione del maggior reddito).

2) Operative dal prossimo 1° ottobre le nuove norme sull'accertamento esecutivo ma permangono ancora ombre

Dal 1° ottobre 2011 entreranno in vigore le nuove disposizioni sull'accertamento esecutivo (introdotte dall'art. 29 del D.L. n. 78/2010), giudicate penalizzanti per i contribuenti.

Norma che sarebbe dovuta entrare in vigore lo scorso 1° luglio 2011, ma, come è noto, tale disposizione è stata prorogata al 1° ottobre 2011 e, quindi, si applicherà alle procedure notificate a partire da tale data.

Tra le novità anche quella che riguarda il pagamento dell'aggio in caso di mancata corresponsione di quanto dovuto con l'atto di accertamento.

Per i nuovi atti di accertamento che scatteranno a partire dal prossimo 1° ottobre, infatti, l'aggio resta dovuto interamente a carico del contribuente, se non provvede entro i 60 giorni, anche se l'agente della riscossione non è tenuto più a fare alcuna notifica di atto aggiuntivo rispetto al nuovo atto di accertamento esecutivo.

Infatti, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella senza che il contribuente abbia provveduto al pagamento, l'Agente della riscossione potrà attivare tutte le procedure esecutive/cautelari previste dalla legge, finalizzate al recupero delle somme.

Se il pagamento è effettuato entro questo termine l'aggio dovuto all'Agente della riscossione, che è fissato per legge al 9% di quanto iscritto a ruolo, è a carico del contribuente in misura del 4,65%.

Scaduti i 60 giorni, l'aggio è interamente a carico del contribuente e si aggiungono anche altri oneri: Gli interessi di mora e tutte le eventuali ulteriori spese che derivano dall'attivazione delle procedure di riscossione.

Tuttavia data l'immediata esecutività dei nuovi avvisi di accertamento sono sorti in dottrina alcuni dubbi circa la decorrenza del pagamento dell'aggio.

La norma non stabilisce espressamente tale decorrenza, per cui non è chiaro se l'aggio sia dovuto a partire dal 30° giorno successivo al termine per effettuare il pagamento oppure dal giorno successivo rispetto al termine previsto per eseguire il pagamento.

La novella normativa comporta anche in caso di contestazione della pretesa tributaria, l'obbligo di corrispondere comunque e per intero l'aggio, a meno che il contribuente non provveda entro i successivi 60 giorni dalla notifica.

Novità in materia di accertamento esecutivo "pro fisco"

Si ricorda che la principale novità in materia di accertamento esecutivo è quella che a partire dal 1 ottobre 2011 le modalità operative di riscossione prevedono l'immediata esecutività dell'avviso di accertamento, nel caso in cui il contribuente non provveda a pagare quanto richiesto entro i 60 giorni successivi alla notifica.

Ciò poiché il nuovo avviso di accertamento concentrerà in un unico atto la riscossione e svolgerà direttamente anche la funzione finora assolta dalle cartelle di pagamento.

Pertanto, l'atto di accertamento diventerà titolo esecutivo per la riscossione del tributo e l'esecuzione forzata e anche atto di precetto.

Dal canto loro, l'Amministrazione Finanziaria non dovrà più iscrivere a ruolo le somme richieste, l'agente della riscossione non dovrà più emettere la cartella, che non verrà più notificata al contribuente per richiedere le somme dovute, dopo l'atto impositivo.

3) Riconosciuta a studi professionali la possibilità di ricorrere a contratti solidarietà tipo "B"

Risposta in linea con precedente interpello su iscrizione liste mobilità per lavoratori licenziati da studi.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato istanza di interpello sulla possibilità di ricorrere ai contratti di solidarietà di tipo "B" da parte di studi professionali. In linea con l'interpello n. 10/11 in materia di iscrizione nelle liste di mobilità di lavoratori subordinati licenziati da studi professionali, il Ministero afferma che anche gli studi professionali possano rientrare nell'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 5, L. n. 236/1993.

Alla luce dell'interpretazione estensiva in ordine alla nozione di "imprenditore" data dalla giurisprudenza comunitaria, sebbene la lettera del dettato normativo menzioni le sole "imprese" quali soggetti legittimati a fruire dei contratti di solidarietà di tipo "B" di cui all'art. 5, comma 5, L. n. 236/1993, gli stessi possono ritenersi applicabili anche ai datori di lavoro qualificati come studi professionali, ricorrendone i requisiti di legge. Anche in questo caso, quindi, in un momento di crisi particolarmente forte, viene riconosciuto ai professionisti il ruolo di datori di lavoro nell'accezione più ampia e moderna della giurisprudenza comunitaria.

Interpello del Min. Lavoro n. 33/2011 destinatario: Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Iscrizione mobilità anche a lavoratori studi professionali

Riconosciuto ai dipendenti degli studi professionali il diritto a iscriversi nelle liste di mobilità, con conseguente assunzione agevolata in caso di nuova occupazione.

"Con l'interpello ministeriale n. 10/11 si mette fine a una sperequazione tra lavoratori, in un momento in cui la crisi morde tutti allo stesso modo, riconoscendo ai professionisti il ruolo di datori di lavoro nell'accezione più ampia e moderna della giurisprudenza comunitaria" afferma il Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro Alessandro Visparelli.

Quota disabili e trasformazioni d'azienda: rientrano nel computo anche i nuovi lavoratori

Il Ministero ha risposto con interpello n. 30/11 alla richiesta del Consiglio Nazionale dell'Ordine.

Nelle trasformazioni societarie, sebbene il rapporto di lavoro continui con il cessionario/datore di lavoro ed il prestatore conservi tutti i diritti ad esso collegati, in capo al nuovo datore si realizza un sostanziale ampliamento della base occupazionale, cui è necessario, pertanto, riferirsi ai fini della corretta determinazione della quota di riserva.

Il Ministero ha, così, risposto con interpello n. 30/11 alla richiesta del Consiglio Nazionale dell'Ordine.

(Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, nota del 02 settembre 2011)

4) Aumenta la tassazione per le coop

Pressione fiscale in netto aumento per le cooperative, ciò mediante l'innalzamento delle quote di utili da assoggettare a tassazione, che passano dal 30% al 40% per le cooperative a mutualità prevalente e dal 55% al 65% per quelle di consumo.

Restano fuori dall'aumento della quota di utili tassabili, invece, le cooperative sociali (esenti), quelle agricole (20%) e quelle a mutualità diversa (30%).

Come rilevato da Italia Oggi del 02 settembre 2011, la novità è dovuta agli emendamenti del governo al D.L. n. 138/2011 (manovra di Ferragosto) concernenti l'aumento della tassazione delle società cooperative, di cui agli articoli 2511 c.c. e seguenti del codice civile.

L'emendamento interviene sul comma 460, dell'art. 1, della legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005) che aveva rivisto la tassazione delle società cooperative a mutualità prevalente.

Per conseguenza, l'elevazione della quota di utili tassabili impatta sulle società cooperative a mutualità prevalente, di cui agli articoli 2512 e 2513 c.c., con esclusione delle cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi.

Resta da risolvere il problema della tassazione delle banche di credito cooperativo, tenuto conto che le stesse sono ritenute a mutualità prevalente. Per la generalità delle cooperative a mutualità prevalente, l'emendamento incrementa la quota di utili assoggettati a tassazione del 10% (dal 30% al 40%) e che le banche di credito cooperativo tassano, sulla base del vigente impianto normativo di natura tributaria, una quota di utili pari al 27%, giacché le stesse devono accantonare obbligatoriamente a riserva legale il 70% degli utili netti annuali e versare la quota del 3% ai fondi mutualistici, come disposto dalla legge 59/1992. Peraltro, per le società cooperative a mutualità diversa (o non prevalente) la quota di esenzione da tassazione Ires resta invariata e pari al 30% degli utili netti annuali, ancorché soggetta alla condizione che detto importo (quota di utili netti annuali) sia destinata alla formazione di una riserva indivisibile, necessariamente prevista dallo statuto sociale.

5) E' stretta anche sulle società di comodo: Ires al 38%

Società di comodo con aliquota Ires al 38%. La stretta sui soggetti non operativi é contenuta nell'emendamento alla manovra di ferragosto presentato dal governo. Inoltre, sono da considerare come società di comodo anche i **soggetti che dichiarano perdite per tre periodi di imposta consecutivi.**

Anche le società che partecipano a società di comodo e che ricevono l'imputazione per trasparenza del reddito avranno una ricaduta dalla stretta in quanto dovranno maggiorare di 10,5 punti l'aliquota applicabile.

Per quei soggetti che fanno parte di un consolidato la liquidazione della maggiorazione avviene autonomamente fermo restando che la medesima conseguenza si ha in relazione all'afflusso del reddito da parte di altra società. L'intervento ha fatto ritenere che un trattamento molto più rigoroso sarà riservato alle istanze di interpello disapplicative che saranno formulate.

La maggiorazione dell'Ires

L'emendamento non interviene sulla disciplina specifica dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994 ma si limita ad affermare come per le società di comodo l'aliquota di imposta è maggiorata di 10,5 punti. Tale maggiorazione riguarda solo l'imposta sul reddito delle società e non il valore della produzione minimo ai fini Irap ed interesserà anche i soggetti che vedono imputarsi per trasparenza il reddito prodotto dalle società non operative come pure nell'ambito del consolidato avverrà la liquidazione autonoma dell'Ires maggiorata da parte della società facente parte del perimetro di consolidamento.

In altre parole, la maggiorazione in questione coinvolge ogni situazione in cui vi sia una società che risulta essere non operativa.

Le società in perdita

L'emendamento prevede che le società che risultano essere in perdita per tre periodi di imposta consecutivi da quello successivo sono considerate di comodo. Ulteriore aspetto che ha dato origine a primi "dissapori" in dottrina (si veda in Italia Oggi del 02 settembre 2011), è quello che analoga conseguenza è prevista nel caso per due anni si sia dichiarata una perdita e per il terzo un reddito inferiore all'ammontare del reddito minimo.

La decorrenza

Le modifiche decorrono dal periodo di imposta 2012 ma, ai fini della determinazione degli acconti di imposta per lo stesso anno si dovrà tenere conto delle novità.

6) Stretta sui beni dell'impresa dati ai soci

Beni dell'impresa dati in godimento a soci e familiari: Si alle imposte se il corrispettivo è inferiore al valore di mercato del diritto di godimento. La differenza tra valore di mercato e corrispettivo forma reddito in capo al socio o familiare utilizzatore, mentre il costo non è deducibile per l'impresa.

Necessario comunicare all'amministrazione finanziaria l'elenco dei beni concessi in godimento, altrimenti scatta una sanzione pari al 30% della predetta differenza. Se però sono rispettate le nuove disposizioni residua solo la sanzione formale. Infine, i beni in godimento impattano sull'accertamento sintetico, che terrà conto anche di ogni forma di intervento o di capitalizzazione

nella società. Acconti del 2012 da rideterminare in funzione delle nuove regole.

L'emendamento governativo alla manovra di ferragosto interviene duramente sui beni

dell'impresa concessi in godimento a soci e familiari, di fatto prevedendo una neutralità fiscale dell'operazione se il corrispettivo pattuito è almeno pari al valore di mercato del diritto di godimento.

In pratica, l'operazione deve comunque prevedere un corrispettivo annuo e lo stesso deve essere parametrato al valore di mercato determinato ai sensi dell'art. 9 del Tuir.

Se il corrispettivo pattuito è pari al valore di mercato, in capo ai soci o familiari utilizzatori non si hanno conseguenze imponibili.

Tutto cambia, invece, se il corrispettivo è inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, in quanto le conseguenze in termini di imposte sono particolarmente severe.

Sul fronte del controllo viene previsto l'obbligo di effettuare una specifica comunicazione, ad opera o dell'impresa o dei soci/familiari, in cui elencare i beni concessi (o ricevuti, se la comunicazione è ad opera dei soci o familiari), in godimento.

Il mancato adempimento o comunque la comunicazione incompleta o con dati errati è sanzionata diversamente a seconda che si siano rispettate o meno le nuove regole fiscali.

Infatti:

- si applica la sanzione del 30% in riferimento alla differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento ed il corrispettivo pattuito se, alternativamente, da un lato i soci non hanno tenuto conto, nel proprio reddito, di detta differenza e dall'altro l'impresa abbia comunque dedotto i costi dei beni.

- si applica, invece, la sanzione formale (da 258 euro a 2.065 euro), se le disposizioni fiscali sono state rispettate.

7) Supertassa per pensionati e statali

La supertassa ritorna all'originaria versione ridotta. Cancellata l'idea dell'estensione generalizzata a tutti i redditi oltre i 90 mila euro, infatti, il contributo di solidarietà si applicherà a pensionati d'oro e dipendenti pubblici con retribuzioni sopra 90 mila euro annui, tornando così alla versione introdotta dalla manovra estiva di luglio (Legge n. 111/2011) e temporaneamente soppressa dalla manovra di ferragosto (D.L. n. 138/2011).

Ciò per effetto degli emendamenti presentati dal governo alla manovra di ferragosto 2011.

La contestata supertassa, che esce dunque dalla manovra finanziaria, aveva il fine di fronteggiare la situazione della crisi economica e avrebbe avuto validità per un triennio, dal

2011 fino al 2013. Sarebbe costata ai contribuenti il 5% del reddito complessivo sopra i 90 mila e fino a 150 mila euro e il 10% del reddito sopra i 150 mila euro, anche se l'effettivo costo sarebbe stato minore per effetto della sua deducibilità.

Ticket dipendenti pubblici

La prima misura interessa il pubblico impiego. Si tratta, in sostanza, della riduzione dello stipendio, ma non ai fini previdenziali (vuol dire che la riduzione non inficia la misura della futura pensione).

A partire dal 1° gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2013 tutti i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche di qualifica dirigenziale, superiori a 90 mila euro lordi annui sono ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo e fino a 150 mila euro nonché del 10% per la parte sopra i 150 mila euro.

A seguito della riduzione, il trattamento non potrà comunque risultare inferiore a 90 mila euro annui.

Per lo stesso periodo, inoltre, le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei ministri sono ridotte del 10%. Inoltre, torna a essere operativa anche la disposizione che stabilisce che, fino al 31 dicembre 2013, prevede che i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione del 5% e del 10% qualora l'importo, rispettivamente, superi i 90 mila euro (e fino a 150 mila) ovvero i 150 mila euro.

Ticket pensionati d'oro

La seconda misura ritornata in vita colpisce i pensionati d'oro. A decorrere dal 1° agosto 2011 fino al 31 dicembre 2014, sono tenuti a pagare mensilmente un ticket qualora tutte le pensioni percepite (pensioni obbligatorie e integrative e ogni altra sorta di rendita) raggiungono un introito superiore a 90 mila euro lordi l'anno. Il ticket, anche in questo caso, è del 5% della quota parte di pensioni che eccede i 90 mila euro fino a 150 mila euro, e del 10% della quota parte di pensioni che eccede i 150 mila euro all'anno. La trattenuta è applicata in via preventiva, salvo conguaglio a fine anno, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile dagli istituti previdenziali (Inps e Inpdap hanno già attivato il prelievo).

Clausola di salvaguardia: a seguito dell'applicazione del prelievo, il trattamento pensionistico complessivo non può comunque risultare inferiore a 90 mila euro lordi annui. Per il calcolo dei limiti (90 e 150 mila euro) si tiene conto di ogni tipo di pensione; tra l'altro trattamenti obbligatori; quelli in aggiunta o a integrazione; le pensioni integrative di ogni tipo di fondo pensione, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale.

8) Debito: Per dimostrarlo basta la copia del bilancio

La copia del bilancio o la semplice nota integrativa, contenente la voce “mutuo” tra i debiti, è una prova sufficiente alla finanziaria per essere ammessa al passivo del fallito.

Lo ha stabilito la **Corte di Cassazione** che, con la **sentenza n. 17994 depositata il 1° settembre 2011, ha accolto l'ultimo motivo di ricorso depositato da una finanziaria che si era vista respingere l'istanza di ammissione al passivo del fallimento di una società cliente.**

In particolare secondo il locale Tribunale non era stata raggiunta la prova che l'azienda sottoposta alla procedura fallimentare avesse preso un prestito dalla finanziaria.

Questa, dal canto suo, si era sempre difesa sostenendo di aver prodotto una copia del bilancio della fallita o meglio della nota integrativa nella quale il debito era stato regolarmente iscritto.

Contro la decisione la società ha presentato ricorso in Cassazione allegando ancora una volta i documenti (nota integrativa inclusa) di cui disponeva.

Fra questi non vi era il contratto con il quale la cliente si era impegnata alla restituzione del prestito. Un elemento irrilevante secondo il Collegio di legittimità che ha dato nelle motivazioni maggior valore ai documenti correlati al bilancio.

Fallimenti: Banche tutelate

Il patto di compensazione dà diritto alla banca di trattenere le somme incassate per conto del cliente a prescindere dal momento in cui questo è fallito. E cioè anche se il credito dell'istituto è precedente la procedura concorsuale. Lo ha stabilito la **Corte di Cassazione** che, con la **sentenza n. 17999 del 1° settembre 2011, ha respinto il ricorso di un'azienda che, dopo l'ammissione al concordato preventivo, chiedeva alla banca la restituzione di alcune cambiali da questa incassate e trattenute in virtù di un credito precedente lo stato di dissesto dell'azienda.**

9) Inps: Correzioni sull'iscrizione alla Cassa Commercialisti

L'Inps ha annullato gli accertamenti notificati a 465 persone nell'ambito dell'operazione Poseidone – gestione separata.

La precisazione è contenuta nel messaggio n. 16883 emesso dall'Inps il 30 agosto scorso, che ha fatto seguito al messaggio n. 15783 del 3 agosto 2011.

Una volta concluse da parte dell'Inps le verifiche sui professionisti, tale Istituto previdenziale ha proceduto ad effettuare le suddette correzioni.

Detti professionisti, nelle mire della citata operazione Inps Poseidone, avevano chiesto la cancellazione dalla Cassa dei Commercialisti perché rientravano in altre gestioni, svolgendo un'attività diversa, ad esempio quella di insegnante.

Pertanto, ha informato l'Inps, dal confronto è emerso che 465 professionisti erano sottoposti ad accertamento erroneamente perché, in realtà, erano ancora attivi.

In futuro, se le sedi dovessero ricevere istanza di annullamento simili a quelle in oggetto, dovranno assicurarsi dell'avvenuto rimborso da parte della Cassa e

acquisire copia della delibera, per poi procedere alla richiesta di annullamento.

10) Stazione Unica Appaltante: pubblicate in G.U. le modalità per l'istituzione

Il D.P.C.M. 30 giugno 2011, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 200 del 29 agosto 2011, ha definito le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto n. 136 recante il piano straordinario contro le mafie.

Al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, la stazione unica appaltante ha natura giuridica di centrale di committenza e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture.

Alla stazione unica appaltante possono aderire tra l'altro le amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi.

Nell'ambito della gestione della procedura di gara, la stazione unica appaltante in particolare: collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto; collabora nella redazione dei capitolati; redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara; cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi; cura gli eventuali contenzioni insorti in relazione alla procedura; collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione de contratto. La stazione unica appaltante svolge la sua attività in ambito regionale, provinciale e interprovinciale, comunale e intercomunale.

I rapporti tra la stazione unica appaltante e l'ente aderente sono regolati da convenzioni.

La Prefettura effettua il monitoraggio e il controllo sulle procedure di gara allo scopo di prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nonché contrastare, in collaborazione con le autorità competenti, eventuali intese tra le imprese concorrenti.

(Assonime, nota del 02 settembre 2011)

Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l